

## Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 27 del 09/03/2004

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 febbraio 2004, n. 133 Approvazione Accordo di Programma sottoscritto in data 1 aprile 2003 tra Regione Puglia ed il Comune di San Severo ai sensi della I.r. n° 34/94 e succ. mod. e integr. e del D.lgs n. 267/2000 per la realizzazione di un centro turistico - alberghiero da parte del Sig. La Monaca Michele.

## IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO che in attuazione delle I.r. 19 dicembre 1994 n° 34 e s.m. ed integr. e dell'art. 34 del D.lgs n. 267/2000, in data 1 aprile 2003 è stato sottoscritto dalla Regione Puglia e dal Comune di SAN SEVERO apposito "Accordo di Programma". autorizzato dalla Giunta Regionale con deliberazione n° 300 del 25 marzo 2003 per la realizzazione di un complesso turistico-alberghiero in variante allo strumento urbanistico Vigente;

VISTA la deliberazione n° 22 del 29 aprile 2003, con la quale il Consiglio Comunale di SAN SEVERO ha ratificato, ai sensi del V comma dell'art. 34 del D.lgs n. 267/2000, il suddetto "Accordo di Programma".

VISTO il parere favorevole condizionato espresso, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, dal Genio Civile di Foggia con nota n. 23571 del 3.12.2003;

VISTO che l'area oggetto d'intervento ricade in Ambito Territoriale Esteso di tipo "C" del PUTT approvato con delibera G.R. n. 1748 del 15.12.2000 e con la delibera G.R. n. 300 del 25.03.2003 è stato rilasciato il parere paesaggistico di cui all'art.S.03 delle N.T.A. del PUTT/Paesaggio, nei termini riportati nella narrativa della predetta delibera n. 300/2003, e fermo restando per gli interventi esecutivi di dotarsi di autorizzazione paesaggistica e ciò prima del rilascio delle concessioni edilizie stante il vincolo paesaggistico ex D.lgs n. 490/99 gravante sulle aree interessate dall'intervento in questione;

VISTO che l'area d'intervento non è ricompresa nei SIC e ZPS di cui al D.P.R. 12/4/2000 e che l'intervento oggetto di A. di P., non è assoggettabile alle disposizioni di cui alla L.R. n. 11/2001 in quanto non ricompreso negli allegati "A" e "B" della medesima legge.

VISTO che in conformità alle condizioni di cui al richiamato Accordo di Programma, all'atto del rilascio della concessione edilizia, a cura del Sig. LA MONACA Michele dovrà essere fornita, al Comune di SAN SEVERO, idonea e formale garanzia (fidejussoria, ecc.) sui livelli occupazionali previsti e sulla destinazione d'uso che dovranno essere mantenuti per un periodo non inferiore a cinque anni;

VISTO il IV comma dell'art. 34 del D.lgs n. 267/2000 il quale prevede l'approvazione dell'Accordo di Programma da parte del Presidente della Giunta Regionale determinando, in tale modo, le eventuali e conseguenti variazioni alla strumentazione urbanistica vigente;

## **DECRETA**

- E' approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 34 del D.lgs n. 267/2000, anche ai fini della variante allo strumento urbanistico vigente del Comune di SAN SEVERO, l' "Accordo di Programma" per la realizzazione di un centro turistico - alberghiero da parte del Sig. LA MONACA Michele sottoscritto in data 1 aprile 2003 dalla Regione Puglia e dal Comune di SAN SEVERO in attuazione della I.r. n° 34 del 19 dicembre 1994 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente Decreto ha rilevanza esclusivamente ai fini urbanistici, non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale e si intenderà caducato di diritto e conseguentemente, posto nel nulla, qualora l'intervento non sia realizzato a qualsiasi titolo e ragione, riacquistando le aree interessate la originaria destinazione prevista nel vigente strumento urbanistico.

Lo stesso Decreto sarà inserito nella raccolta ufficiale dei Decreti del Presidente della Regione e sarà pubblicato sul B.U.R. ai sensi del comma a) dell'art. 6 della l.r. del 12 aprile 1993, n° 13.

Bari, lì 27 febbraio 2004	
Fitto	